



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 7553 del 2025, proposto da Alberto Intravaia, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Conigliaro e Luigi Maini Lo Casto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Palermo, Passaggio dei Poeti, 11;

contro

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, la Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

il Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;

nei confronti

di Tindara Micali, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del comma 5 dell'art. 1 del bando del giorno 8.10.24, nella parte in cui, nel prevedere la riserva a favore dei soli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale –SCU, è lesivo nei confronti di parte ricorrente laddove non prevede la riserva del 15% dei posti per coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale - SCN;

b) della graduatoria dei vincitori del Concorso pubblico su base territoriale, per esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di 2.200 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari, prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali - Triennio 2019-2021, ovvero della categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e 2.129 unità destinate alle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, nonché alle città metropolitane, alle province, alle unioni dei comuni e ai comuni appartenenti alle medesime Regioni profilo specialista economico statistico per Regioni, Città metropolitane ed Enti locali Codice B2 – SIC, nella parte in cui sono stati attribuiti al ricorrente il punteggio di 22,5 e la posizione n. 186, senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito;

c) della graduatoria di cui al punto che precede pubblicata il giorno 19.06.2025, nella parte in cui, per effetto della rettifica, al ricorrente sono stati attribuiti il punteggio di 22,5 e la posizione n. 187, senza la applicazione della riserva di una quota pari al quindici per cento dei posti ai sensi dell'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, a favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile nazionale senza demerito;

- d) degli avvisi di pubblicazione delle graduatorie del 30.04.2025 e del 19.06.2025;
- e) di ogni atto e/o verbale attinente la valutazione dei titoli del ricorrente, anche se non conosciuti, nella parte in cui la Commissione omette la valutazione del titolo per la riserva di cui al comma 5 dell'art. 1 del bando;
- f) degli eventuali atti di convocazione e assegnazione sedi;
- g) dei contratti di lavoro eventualmente medio tempore stipulati;
- h) di ogni altro atto presupposto, prodromico e consequenziale a quelli sopra impugnati;

e per il conseguente accertamento

del diritto del ricorrente a ottenere la rettifica in melius del punteggio complessivo ottenuto e/o della posizione in graduatoria in relazione ai titoli posseduti e validamente indicati al momento della presentazione, con riconoscimento di una migliore posizione utile in graduatoria, ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori;

e successiva condanna in forma specifica

delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di ragione, a rivalutare i titoli del ricorrente e assegnare al medesimo il punteggio corretto, con successivo inserimento in graduatoria in posto utile, ammissione del ricorrente nel novero dei vincitori del concorso e, in generale, con l'ordine nei confronti della PA di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela del diritto del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Europei, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 il dott. Valentino Battiloro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che parte ricorrente ha impugnato il bando e la graduatoria del concorso in epigrafe indicato, lamentando l'omessa valutazione del titolo di riserva rappresentato dallo svolgimento del servizio civile nazionale, puntualmente indicato nella domanda di partecipazione;

Ritenuto che, allo stato, nei limiti della cognizione sommaria propria della presente fase cautelare e fatta salva ogni diversa valutazione in sede di merito, sussista il *fumus boni iuris*, potendosi ivi richiamare, *per relationem*, le motivazioni poste a sostegno della sentenza n. 12019/2025 di questa Sezione in merito alla sostanziale equiparazione, ai fini del riconoscimento del titolo di riserva, del servizio civile nazionale al servizio civile universale;

Ritenuto pertanto di dover confermare quanto statuito con il decreto monocratico n. 3588/2025, con conseguente obbligo per le Amministrazioni resistenti, in esecuzione del presente provvedimento, di riconoscere al candidato il titolo di riserva su menzionato ed all'esito di aggiornare la graduatoria di merito, con le conseguenti ulteriori determinazioni;

Ritenuto, altresì, in accoglimento di puntuale istanza di parte, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione Ripam e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud dal quale risulti:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con la stessa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione Ripam e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Commissione Ripam e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud:

- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
 - 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica";
- in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della

data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

5.- dovrà, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;

Ritenuto, infine, che le spese della fase cautelare possano essere compensate, in ragione della peculiarità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter):

- accoglie l'istanza cautelare nei termini di cui in motivazione;
- dispone l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con le modalità e nei termini indicati in motivazione;
- compensa le spese della presente fase cautelare;
- fissa per la discussione l'udienza pubblica del 16 dicembre 2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Mariangela Caminiti, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Valentino Battiloro, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Valentino Battiloro

IL PRESIDENTE
Mariangela Caminiti

IL SEGRETARIO